



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, lì 25 ottobre 2024
posiz. n. XI/2

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DETERMINAZIONE N. 28/24/pec

Oggetto: provvedimento di cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) revocati iscritti nel Registro delle Imprese.

IL CONSERVATORE

letto l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;

letta la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e, in particolare, l'art. 8 che disciplina il Registro delle imprese e il relativo regolamento di attuazione;

letto l'art. 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria, di iscrivere nel Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.);

letto l'art. 5, comma 1 e 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha esteso l'obbligo, anche per le imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo p.e.c.;

preso atto che l'indirizzo p.e.c. (ora domicilio digitale) iscritto nel Registro delle imprese riveste carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo con la Pubblica Amministrazione;

preso atto che, sulla base di tali considerazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera circolare protocollo n. 77684 del 9 maggio 2014 e con direttiva 27 aprile 2015, emanata di intesa con il Ministero di Giustizia, ha affermato che:

- per ogni impresa, societaria o individuale, debba essere iscritto, nel Registro delle imprese, un indirizzo di p.e.c. alla stessa esclusivamente riconducibile, ovvero, che la casella di posta elettronica certificata non possa essere condivisa con altri soggetti e debba, pertanto, essere riferita esclusivamente all'impresa titolare del contratto con il gestore;
- nei casi in cui si rilevi d'ufficio, o su segnalazione di terzi, l'iscrizione di una medesima p.e.c. di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un'altra (o di più altre), ovvero, l'iscrizione sulla posizione di un'impresa di un indirizzo p.e.c. che non sia proprio della stessa, dovrà essere avviata la procedura di cancellazione del dato in questione, previa intimazione, all'impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l'indirizzo registrato con un indirizzo di p.e.c. proprio;
- sia affidato al Conservatore del Registro delle imprese il compito di provvedere ad aggiornare i relativi dati, dovendosi ritenere l'indirizzo p.e.c. una notizia REA, così come previsto dalla circolare n. 3611/C del 20 luglio 2011;
- letto inoltre l'art. 37, comma 1, lettera c) e comma 2 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede che il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, in caso di domicilio digitale inattivo, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta all'impresa di provvedere all'aggiornamento dello stesso, proceda con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese;

preso atto che, da controlli effettuati dall'ufficio, è emerso che il domicilio digitale iscritto sulle posizioni n. **1.162** imprese, con sede in Brescia e provincia, risulta revocato, pertanto inattivo, come da allegato a);

letto l'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede, qualora per il numero di destinatari la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa, che l'amministrazione provveda a notificare l'avvio del procedimento amministrativo mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione stessa e che, sulla base di tale previsione normativa, alle imprese individuate nell'allegato elenco sono stati notificati, mediante pubblicazione sull'albo camerale *on line* di questa Camera di Commercio l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio dell'intervenuta revoca del proprio domicilio digitale con invito ad aggiornare detto indirizzo entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso;

considerato che tali imprese non hanno adempiuto nel termine assegnato a rinnovare la propria casella p.e.c. o a comunicare un nuovo indirizzo p.e.c. valido, attivo e proprio;

valutato che l'informazione della invalidità del domicilio digitale può essere rilevante anche qualora l'impresa fosse già stata cancellata dal registro delle imprese (ad esempio avvio procedure concorsuali successivamente all'avvenuta cancellazione) e, di conseguenza, l'elenco include anche le imprese già cancellate;

visto il regolamento "Regolamento per lo svolgimento delle procedure d'ufficio relative alle iscrizioni nel registro delle imprese e nel repertorio economico amministrativo" approvato dal Consiglio camerale in data 6 maggio 2021;

tenuto conto che il responsabile del procedimento, sig.ra Mara Gardelli, ha proposto di provvedere all'iscrizione d'ufficio dell'informazione della revoca o invalidità, ai sensi dell'art. 2190 codice civile, del domicilio digitale, dichiarato dalle imprese indicate nell'elenco allegato mediante la materiale eliminazione del dato dalla posizione di ciascuna impresa interessata;

sentito il responsabile dei Servizi Giuridici per le Imprese;

condivisa e fatta propria la proposta del responsabile del procedimento, per le motivazioni e le considerazioni suesposte;

d e t e r m i n a

- l'iscrizione d'ufficio dell'informazione della revoca o invalidità, ai sensi dell'art. 2190 codice civile, dell'indirizzo pubblico di posta elettronica certificata - domicilio digitale, dichiarato dalle imprese indicate nell'elenco allegato mediante la materiale eliminazione del dato dalla posizione di ciascuna impresa interessata;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo camerale presente sul sito dell'ente per 7 giorni consecutivi;
- che la cancellazione di cui sopra, non abbia corso nei confronti di quelle imprese, di cui all'allegato a), il cui domicilio digitale risultasse medio tempore riattivato.

a v v e r t e

le imprese destinatarie, che contro il presente provvedimento possono presentare ricorso al Giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di Brescia entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso ai sensi dell'art. 40 comma 7, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

i n f o r m a

- che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la

piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <http://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>.

L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990.

- che i dati e/o le informazioni personali contenuti in questo provvedimento, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

Il Conservatore del registro delle imprese
dott.ssa Cristiana Elena Taioli

Firma digitale ai sensi dell'art. 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"